



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

POR FESR2007-2013 ASSE III ENERGIA

ATTIVITA' 3.1.1.B - ATTIVITA' 3.1.2.B

AIUTI ALLE IMPRESE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E PER LA PROMOZIONE DELL'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AD ALTA EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO E SOSTEGNO ALLA COGENERAZIONE DIFFUSA

Art. 25, L.R.29.5.2007, n.2

Direttive di attuazione

ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEGLI AIUTI

1. Le presenti Direttive di Attuazione, in seguito solo "Direttive" disciplinano l'erogazione di aiuti alle imprese al fine di aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso la promozione della produzione diffusa dell'energia e promuovere il risparmio, la riduzione dell'intensità e l'efficienza energetica nell'ambito dell'Asse III – Energia del POR FESR 2007-2013 e precisamente:
 - a) Attività 3.1.1.b Aiuti alle imprese per la produzione di energia da FER;
 - b) Attività 3.1.2.b Promozione dell'utilizzo da parte delle imprese di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e sostegno alla cogenerazione diffusa.
2. Gli aiuti vengono concessi ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella G.U.U.E. L 214/3 del 6 agosto 2008 e sulla base della Carta d'aiuti a finalità regionale 2007-2013 approvata con Decisione della Commissione Europea in data 28.11.2007 (Aiuto di Stato n. 324/2007).
3. Normativa di riferimento:
 - Art. 25 della Legge regionale 29 maggio 2007, n.2 (Finanziaria Regionale anno 2007);
 - Legge 9 gennaio 1991, n. 09 e n. 10 , in Suppl. Ord. alla G.U. n. 13 del 16.1.1991;
 - D.Lgs 31 marzo 1998, n.123, in G.U. n. 99 del 30.4.1998;
 - Disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale della Commissione 2008/C82/01, in GUUE C 82 del 1.4.2008;
 - Direttiva 96/61/CE del Consiglio del 24 settembre 1996, in GUUE L 257 del 10.10.1996, e successive modifiche e integrazioni;
 - D.Lgs 16 marzo 1999, n. 79, in G.U. n. 75 del 31.3.1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.12.1996, in GUUE L 27 del 30.1.1997;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387, in Suppl. Ord. n. 17 alla G.U. n. 25 del 31.1.2004, di attuazione della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.9.2001, in GUUE L 283 del 27.10.2001;
 - D.Lgs 19 agosto 2005, n.192, in Suppl. Ord. n.158 alla G.U. n. 222 del 23.9.2005, di attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2002, in GUUE L1 del 4.1.2003;
 - D.Lgs 29 dicembre 2006, n.311, in Suppl. Ord. n. 26 alla G.U. n. 26 del 1.2.2007;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (conto energia), in G.U. n. 45 del 23.2.2007;
 - D.L. 2 agosto 2007, n.150 convertito in Legge n. 222 del 29/11/2007, in Suppl. Ord. n. 249/L alla G.U. n. 279 del 30.11.2007;
 - D.Lgs 8 febbraio 2007, n.20, in G.U. n. 54 del 6.3.2007, di attuazione della Direttiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 11.2.2004, in GUUE L 52 del 21.2.2004;
 - Decisione 2007/74/CE della Commissione del 21 dicembre 2006, in GUUE L 32 del 6.2.2007;
 - D.lgs 30 maggio 2008, n. 115, di recepimento della Direttiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006, in GUUE L 114 del 27.4.2006.
4. L'Assessore dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative in materia.

ART. 2

SOGGETTO GESTORE

1. Alla gestione delle linee di attività provvede un Soggetto convenzionato con la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dell'Industria, individuato mediante procedure di evidenza pubblica secondo le norme vigenti in materia, cui viene affidata l'attività di istruttoria delle istanze, di erogazione, verifica, controllo ed eventuale recupero del credito.
2. Al fine di determinare la più diffusa e completa conoscenza delle modalità di conseguimento del risparmio energetico e per sensibilizzare le imprese potenzialmente beneficiarie presenti sul territorio, il Soggetto Gestore svolge adeguata attività di informazione, promozione e animazione, in collaborazione con le organizzazioni imprenditoriali rappresentative a livello regionale.

ART. 3

SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Possono accedere agli aiuti previsti dalle presenti Direttive le imprese, singole o associate, aventi sede operativa in Sardegna con le esclusioni di cui al successivo comma 2, nonché delle imprese operanti nelle sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata), F (Costruzioni), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie e assicurative) della Classificazione Ateco 2007.
2. Le presenti Direttive non si applicano:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) agli aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, cioè agli aiuti erogati in funzione dei quantitativi esportati, con la costituzione e gestione di una rete di distribuzione o con altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
 - c) alle imprese in difficoltà;
 - d) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in GUUE L 17 del 21.1.2000;
 - e) agli aiuti in favore delle imprese operanti nei settori costruzione navale, siderurgia, fibre sintetiche.
3. Gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che hanno ricevuto e successivamente non restituito o depositato in un conto bloccato determinati aiuti, dalla Commissione stessa dichiarati incompatibili e dei quali la medesima ha ordinato il recupero.
4. Le imprese devono essere operative da almeno 1 esercizio.

ART. 4

OPERAZIONI AGEVOLABILI

1. Sono oggetto del presente regime d'aiuto gli investimenti aziendali finalizzati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alla riduzione dei consumi e/o alla ottimizzazione dell'utilizzo di energia attraverso la razionalizzazione degli usi finali, il miglioramento delle tecnologie, la cogenerazione ad alto rendimento e i recuperi e risparmi energetici.
2. Il programma di investimenti prende avvio da un check-up energetico aziendale, consistente in un'indagine dei consumi e nell'individuazione delle soluzioni tecnologiche per contenerli.
3. Gli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili devono essere destinati all'autoproduzione per almeno il 90% dell'energia elettrica prodotta e possono consistere in:
 - a) Impianti di produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico, rientranti nelle tipologie "parzialmente integrato e integrato" di tipo b2 e b3 di cui all'art.2 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche richiamate nell'allegato 1 del citato D.M. 19.2.2007;
 - b) Impianti di potenza elettrica inferiore a 1 MW per la produzione di energia elettrica da biomasse e/o da biogas, derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali da filiera corta, cioè i prodotti ottenuti entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica.
4. Gli investimenti di risparmio energetico devono comportare per l'impresa la riduzione complessiva di almeno il 10% dei propri consumi annui in termini di energia primaria (kgep) rispetto all'anno precedente¹.

¹Per i calcoli e le equivalenze energetiche si faccia riferimento al D.lgs 115/08 di attuazione della Direttiva 2006/32/CE e al D.Lgs 20/07 di attuazione della Direttiva 2004/8/CE.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. Gli interventi a sostegno dell'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza, del risparmio energetico e della cogenerazione ad alto rendimento, in linea con quanto indicato dall'allegato III della direttiva europea 2006/32/CE possono consistere in:
- (a) installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e raffreddamento degli ambienti, per la fornitura di calore di processo a bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine;
 - (b) interventi di adeguamento degli impianti e/o del ciclo produttivo alle migliori tecnologie (Best Available Technology - BAT);
 - (c) interventi strutturali sull'involucro edilizio di adeguamento al D.Lgs.192/2005, e successive integrazioni, per strutture di superficie inferiore ai 1000mq, per un importo non eccedente il 50% dei costi totali ammissibili;
 - (d) interventi strutturali sull'involucro edilizio per una superficie superiore ai 1000 mq o per strutture di nuova realizzazione che consentano di superare i limiti indicati D.Lgs.192/2005, e successive integrazioni, per un importo non eccedenti il 50% dei costi totali ammissibili;
 - (e) illuminazione (ad esempio nuove lampade e alimentatori a risparmio energetico, sistemi di controllo digitale, uso di rivelatori di movimento negli impianti di illuminazione degli edifici);
 - (f) impianti di riscaldamento e raffreddamento ad alta efficienza (pompe di calore ad elevato COP, nuove caldaie efficienti, installazione/aggiornamento efficiente di sistemi di teleriscaldamento e raffreddamento);
 - (g) nuovi dispositivi efficienti (sistemi di temporizzazione per l'uso ottimale dell'energia, riduzione delle perdite di energia in stand-by, installazione di condensatori per ridurre la potenza reattiva, trasformatori a basse perdite);
 - (h) sistemi o impianti destinati all'utilizzo del calore geotermico a bassa entalpia per il riscaldamento di ambienti;
 - (i) cogenerazione ad alto rendimento così come definita dal D.Lgs 20/07 di recepimento della Direttiva Europea 2004/8/CE (ad esempio impianti di cogenerazione di potenza inferiore ad un MW elettrico);
 - (j) motori e sistemi di trasmissione ad alta efficienza e ottimizzazione di impianti e gestione di sistemi di pompaggio (ad esempio aumento dell'uso dei controlli elettronici, variatori di velocità, programmazione di applicazione integrata, conversione di frequenza, motore elettrico ad alto rendimento);
 - (k) automatizzazione dei processi di produzione (uso di sistemi automatici e integrati, modi di stand-by efficienti);
 - (l) gestione della risposta alla domanda (ad esempio gestione del carico, sistemi di livellamento delle punte di carico);
 - (m) sistemi destinati al risparmio energetico non appartenenti alle tipologie sopra menzionate e menzionati dalla normativa di settore.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Non sono ammissibili investimenti di mera sostituzione: l'investimento deve comportare evidenti vantaggi sotto il profilo del risparmio e della efficienza energetica, tenendo conto anche degli aumenti di produttività.
7. Per raggiungere gli obiettivi sopraelencati le imprese possono rivolgersi anche a società di servizi energetici specializzate (c.d. E.S.CO.).

ART. 5

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono considerate ammissibili ai fini delle presenti linee di attività le spese strettamente connesse agli obiettivi del miglioramento dell'efficienza e al risparmio energetico e agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
2. Per quanto riguarda le PMI, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni. Per le Grandi Imprese, inoltre, è necessario che il Soggetto Gestore di cui all'art.2 abbia verificato, prima di concedere l'aiuto, che la documentazione preparata dal beneficiario soddisfa uno o più delle condizioni di ammissibilità previste dal richiamato Reg. (CE) n.800/2008.
3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa :
 - a) terreni, in quanto rigorosamente necessari per soddisfare gli obiettivi di promozione dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) impianti e attrezzature destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alla efficienza e al risparmio energetico;
 - c) acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate (attivi immateriali);
 - d) realizzazione di studi in materia ambientale direttamente connessi agli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio energetico;
 - e) inoltre, con riferimento agli interventi a sostegno dell'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza e risparmio energetico e la cogenerazione, sono ammissibili le tipologie di spesa di cui al comma 5 dell'art.4.
4. I costi relativi all'acquisizione in locazione di impianti e macchinari possono essere presi in considerazione solo se il contratto ha la forma del leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare il bene alla scadenza del contratto di locazione.
5. I costi di investimento in attivi immateriali per essere ammissibili devono:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquisiti presso terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'art.3 del Reg.(CE) n.139/2004 del Consiglio, pubblicato in G.U.U.E. L24 del 29.1.2004, sul venditore o viceversa;
 - d) figurare nell'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario degli aiuti per un periodo di almeno 5 anni o di tre anni nel caso di PMI.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. I costi indicati nel programma ed ammissibili alle agevolazioni si intendono al netto dell'IVA e di ogni altro onere accessorio.
7. Per la fornitura e installazione di impianti solari termici, fotovoltaici e a biomasse, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale di pari capacità. L'ammontare dell'investimento ammissibile, viene calcolato in base ai costi unitari massimi indicati nel bando.
8. Per gli investimenti in misure di risparmio energetico e nella cogenerazione ad alto rendimento, i costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a raggiungere un livello di risparmio energetico superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie. I costi ammissibili e le metodologie per il calcolo dei sovraccosti sono calcolati secondo le disposizioni contenute nel citato Reg. (CE) n.800/2008 e saranno esplicitati nel bando.
9. L'investimento deve essere mantenuto nell'attivo dell'impresa e nello stabilimento beneficiario degli aiuti per almeno cinque anni, dalla data di conclusione dei lavori; ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella Regione per almeno cinque anni; i beni oggetto dell'investimento devono essere mantenuti nel territorio della Regione Sardegna per almeno 15 anni.

ART. 6

FORMA E INTENSITA' DI AIUTO

1. L'aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale calcolato sulle spese ammissibili sostenute per la realizzazione del programma di investimenti:
 - a) per la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'intensità massima è pari al 45% dei costi ammissibili;
 - b) per le misure di risparmio energetico l'intensità massima è pari al 60% sui sovraccosti di investimento, certificati da un revisore dei conti esterno, al netto di qualsiasi vantaggio e costo operativo connesso o, in alternativa, al 20% sui sovraccosti senza scorporo dei vantaggi e costi operativi connessi;
 - c) per gli investimenti nella cogenerazione, l'intensità massima è pari al 45% dei sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento, senza scorporo dei vantaggi e costi operativi;
 - d) per gli studi in materia ambientale, l'intensità massima è pari al 50%.
2. Per le Piccole e Medie Imprese, come definite dall'Allegato I del Reg. (CE) 800/2008, i massimali di cui al comma 1 sono così aumentati:
 - a) 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle Piccole Imprese;
 - b) 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle Medie Imprese.
3. Nel caso di spese per la fornitura e l'installazione di impianti solari termici, l'ammontare lordo dell'aiuto non potrà superare il 30% dell'investimento ammesso.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Nel caso di spese per la fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, l'ammontare lordo dell'aiuto non potrà superare il 20% dell'investimento ammesso. Il contributo è compatibile con gli incentivi per la produzione di energia fotovoltaica di cui al D.M. 28.7.2005, come modificato dal D.M. 6.2.2006 e dal D.M. 19.2.2007 (c.d. "conto energia").
5. Nel caso di spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da biomassa e biogas, l'ammontare lordo dell'aiuto non potrà superare il 40% dell'investimento ammesso. Il contributo è compatibile con gli incentivi in conto energia e con il rilascio dei certificati verdi, secondo quanto previsto dall'art. 382 quinquies della L. 222/2007.
6. Il contributo non è cumulabile con altri aiuti di stato regionali, nazionali e comunitari.
7. Il contributo concesso per impresa per progetto di investimento non può superare i 7,5 milioni di euro.

ART. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. L'intervento regionale si attua attraverso una procedura valutativa a sportello.
2. L'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia provvede ad emanare un avviso da pubblicarsi sul B.U.R.A.S., su due quotidiani e sul sito internet della Regione.
3. Le domande di partecipazione devono essere presentate nei termini e modi indicati nel Bando, anche in formato elettronico.
4. Per interventi relativi al risparmio energetico, la documentazione progettuale dovrà contenere, tra l'altro, la situazione iniziale, l'analisi dei consumi storici, gli interventi tecnologici previsti, le aspettative previste in termini di risparmio energetico, i costi da sostenere per gli interventi, il piano finanziario comprensivo del periodo di *pay-back* e le modalità di reperimento delle risorse. Dovranno, inoltre, essere indicate tutte le autorizzazioni che si dovessero rendere necessarie per gli interventi. Si dovrà comunque valutare la compatibilità degli interventi rispetto alle norme vigenti.

ART. 8

ISTRUTTORIA

1. Il Soggetto Gestore provvede entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda valida e completa ai sensi dell'articolo precedente, ad effettuare l'istruttoria tecnico-finanziaria delle istanze pervenute secondo l'ordine cronologico di presentazione e a trasmettere le risultanze all'Assessorato Industria - Servizio Energia.
2. L'istruttoria delle istanze è tesa alla valutazione:
 - a) della sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente;
 - b) della completezza della documentazione allegata;
 - c) della compatibilità delle scelte progettuali, della congruità dei prezzi elementari e di tutte le voci di spesa.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ART. 9

CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Entro 15 lavorativi dal ricevimento delle risultanze istruttorie da parte del Soggetto Gestore, l'Assessorato dell'Industria-Servizio Energia provvede alla emanazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni ai beneficiari o alla comunicazione delle motivazioni dell'esclusione all'impresa non ammessa.
2. La Regione si riserva – anche per il tramite del soggetto gestore - di comunicare al richiedente, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda effettuata nei termini previsti, l'eventuale impossibilità di procedere all'istruttoria della stessa per esaurimento dei fondi disponibili.
3. Il provvedimento di concessione provvisorio deve indicare l'ammontare dell'aiuto per l'attuazione dell'intervento, i tempi di realizzazione dello stesso nonché le disposizioni rilevanti del Reg. (CE) n.800/2008, il titolo e gli estremi di pubblicazione dello stesso regolamento nella GUUE.
4. Nel provvedimento di concessione sono specificati anche i seguenti obblighi del soggetto beneficiario:
 - a) la completa attuazione dell'intervento entro i tempi massimi stabiliti dal Bando;
 - b) la comunicazione all'Assessorato dell'Industria - Servizio Energia/Soggetto Gestore delle variazioni intervenute nello status giuridico e operativo dell'impresa che alterino o modifichino la sua condizione di soggetto beneficiario;
 - c) accettazione di controlli diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento e il rispetto degli obblighi previsti dalle presenti Direttive, dal Bando e dal provvedimento di concessione;
 - d) obbligo di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che l'intervento è stato realizzato con i finanziamenti della Regione Autonoma della Sardegna (e del POR FESR 2007-2013).

ART. 10

EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione del contributo avviene a stati di avanzamento lavori - S.A.L. pari almeno al 30% dell'investimento ammesso. Previa istruttoria il Soggetto Gestore, per ogni SAL eroga il 90% della quota di contributo in conto capitale riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, possa essere liquidato il restante 10%.
2. Il primo SAL viene erogato previa verifica delle autorizzazioni dovute ai sensi e per effetto della legislazione vigente.
3. Il saldo finale del 10% viene erogato a conclusione dei lavori in seguito alla presentazione di una asseverazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da parte di un tecnico abilitato, di conformità dell'intervento realizzato alla normativa vigente e alle direttive del presente bando.